Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1º febbraio 2003

che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

(2003/76/CE)

(GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (UE) 2018/599 del Consiglio del 16 aprile 2018	L 101	1	20.4.2018
►**M2**	Decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio del 19 luglio 2021	L 261	54	22.7.2021

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1º febbraio 2003

che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

(2003/76/CE)

Articolo 1

1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso. Prima di stralciare un credito nei confronti di un debitore della CECA inadempiente, la Commissione esaurisce tutti i mezzi di tutela, compresa l'escussione di eventuali garanzie (ipoteche, cauzioni, garanzie bancarie, ecc.). La Commissione si riserva ogni possibile azione qualora il debitore recuperi la solvibilità.

▼M2

1 *bis*. La Commissione rinuncia ai crediti, anche prima di aver esaurito tutti i suddetti mezzi di tutela, nei seguenti casi:

a) quando il costo prevedibile del recupero eccede l'importo del credito e la rinuncia non causa un danno d'immagine all'Unione;

b) quando il credito non è recuperabile, a motivo dell'insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza;

c) quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità.

▼B

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e le prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

▼M2

Articolo 2

1. Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio di 111 milioni di EUR fino all'esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, vale a dire 40 milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tali settori e 71 milioni di EUR per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta che consentono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all'esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato.

▼M2

2. La dotazione annua di 111 milioni di EUR è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, se tali entrate sono insufficienti, dalla vendita di parte del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Articolo 3

1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell'Unione, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 318 TFUE e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («regolamento finanziario»).

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento finanziario.

▼B

Articolo 4

▼M2

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 e le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

▼B

2. Le entrate di cui al paragrafo 1 sono ripartite tra la ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

▼M2

▼M1

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

([1]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

▼M1

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Articolo 4 bis

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.

▼B

Articolo 5

1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno n+2 figureranno nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n, e, una volta effettuata la liquidazione, nel bilancio del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

▼M2

▼B

Articolo 6

Le spese amministrative risultanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione, corrispondenti a quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con la decisione del Consiglio del 21 novembre 1977, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 7

La Commissione determina l'importo delle attività e delle passività della CECA nell'ambito di un bilancio chiuso in data 23 luglio 2002.

Articolo 8

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2
